

TAR Marche - Sentenza 29/12/2003 n. 1933

legge 109/94 Articoli 17, 27 - Codici 17.2, 27.1

L'art. 17, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. ha stabilito che in caso di affidamento di incarichi di progettazione di cui al precedente quarto comma - cioè di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva - l'attività di direzione lavori è affidata, con "priorità" rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato, "ma in tal caso il conteggio effettuato per stabilire l'importo stimato, ai fini dell'affidamento dell'incarico della progettazione, deve comprendere la direzione lavori". Da ciò consegue che la prevista priorità è attuabile solo in fase di affidamento della progettazione. Se, invece, l'affidamento della direzione lavori e delle altre attività connesse non è stata disposta contestualmente all'affidamento dell'incarico della progettazione, questa priorità può, tutt'al più, essere attuata solo se l'ulteriore compenso, aggiunto a quello dovuto per la progettazione, non supera la soglia prestabilita, costituendo, altrimenti, il frazionamento nel tempo degli incarichi evidente elusione del limite stabilito per l'affidamento diretto.